

## **Masterplan 2014-2029 - Aeroporto di Firenze — Relazione di Ottemperanza per la prescrizione Sez. B) n. 7**

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>INQUADRAMENTO DELLA PRESCRIZIONE B.3 .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ANALISI DELLA RICHIESTA .....</b>	<b>5</b>
3.1	Prescrizione Sez. B) n. 7 .....	5
<b>4</b>	<b>MANCANZA DI PRESUPPOSTO ALL'APPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE SEZ. B) N. 7 .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>7</b>

## **1 PREMESSA**

Il “Masterplan 2014-2029” dell’Aeroporto di Firenze, proposto da ENAC, ha ricevuto, in data 28 dicembre 2017, giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni (DEC. VIA n. 377/2017), impartite da:

- Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo;
- Regione Toscana.

Oggetto della presente Relazione di Ottemperanza è l’esame della prescrizione B.7 che viene di seguito riportata in calce:

Prescrizione Sez. B) n. 7:

*“Relativamente alla prescrizione 2.3, la soluzione progettuale delle eventuali infrastrutture stradali dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione delle Direzione Generale belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alle Soprintendenze di settore, quale verifica di ottemperanza delle prescrizioni relative alla presente procedura di VIA.”*

Come evidente, la prescrizione B.7 risulta strettamente intercorrelata alla prescrizione B.2, espressamente richiamata nel testo e di seguito riportata per completezza di informazione:

Prescrizione Sez. B) n. 2:

*Per quanto attiene la soluzione progettuale prevista in località “Il Piano” – Rilocalizzazione Lago di Peretola:*

- dovrà essere effettuato un approfondimento progettuale che preveda un’ottimizzazione delle soluzioni proposte, ad esempio modificazione degli argini perimetrali, progettazione delle sponde e della fascia di protezione, seguendo i criteri e le Linee guida prestazionali per il progetto di ricollocazione del Lago di Peretola che verranno precisati d’intesa con la Regione Toscana;*
- la nuova opera dovrà comunque:*
  - *garantire almeno le stesse caratteristiche di capienza (uguali o superiori) e lo stesso regime di tutela del lago di Peretola;*
  - *essere già realizzata prima dell’intervento di oblitterazione del Lago di Peretola;*
  - *essere attuata con accorgimenti migliorativi del precedente assetto, avendo cura, nell’avvicendamento, degli aspetti stagionali e gradualità della rilocalizzazione del bene di interesse paesaggistico. Nel caso specifico i materiali risultanti dalle attività di scavo del nuovo bacino, che dovranno essere comunque precedute dalle indagini prescritte dalle norme sull’archeologia preventiva, dovranno essere successivamente reimpiegati a Peretola per la colmatatura dell’invaso da occludere.*

*Occorrerà inoltre prevedere:*

- *un periodo di monitoraggio durante il quale effettuare attività di controllo al fine di verificare lo stato di adeguata configurazione e di funzionalità dell’opera e adottare, se necessario, eventuali misure correttive;*
  - *individuare le modalità per garantire la continuità del mantenimento del bene paesaggistico nella nuova ubicazione;*
- qualora si dovesse procedere alla realizzazione delle previsioni infrastrutturali di rete viaria, al momento schematicamente rappresentata all’interno dell’area di progetto di rilocalizzazione*

*lacustre, e quindi alla valutazione delle stesse, dovrà essere attentamente considerato il rapporto tra queste e il lago e dovranno essere studiate, anche con il ricorso alle più aggiornate tecnologie di realizzazione, soluzioni di limitato impatto in relazione alla tutela delle sponde del lago medesimo, collocando l'eventuale strada di grande scorrimento veicolare ad una maggior distanza rispetto alla linea di battigia ed evitando, inoltre, la quasi totale interclusione dello specchio d'acqua;*

- d. *in merito alla rilocalizzazione del Lago di Peretola, resta fermo l'impegno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a valutare eventuali altre soluzioni alternative che venissero ulteriormente elaborate e che dovranno essere predisposte secondo le Linee guida prestazionali ed i criteri già richiamati.*

A tal proposito si ricorda che nel corso del procedimento di accertamento della conformità urbanistica ai sensi del DPR n. 383/1994 e della relativa Conferenza di Servizi si è provveduto a proporre alcune varianti di dettaglio alla soluzione progettuale di cui alla prescrizione B.2, in grado di meglio descrivere quanto indicato alla lett. c) (erroneamente indicata come 2.3 nel testo della prescrizione B.7).

La condizione B.2 è stata ritenuta ottemperata dall'Osservatorio Ambientale nell'ambito della propria seduta del 05.12.2018 e, successivamente, a seguito di specifica istanza del Proponente ai sensi del par. 1.2.5.2 lett. b) della Relazione Generale Programmatica di Ottemperanza (relativo nello specifico ad alcune limitate variazioni e adeguamenti apportati al progetto dell'opera di compensazione "piano Manetti" emersi nell'ambito e a seguito della seduta di Conferenza di Servizi del giorno 07.12.2018), confermata come da nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali prot. n. 1771/2019 del 28.01.2019.

La soluzione progettuale licenziata dalla Conferenza di Servizi contempla la realizzazione dell'intervento di compensazione "Il Piano" in un areale nel quale, secondo gli atti formali della Regione Toscana allegati al procedimento di accertamento di conformità urbanistica di cui al DPR n. 383/1994, non è prevista la realizzazione di alcuna infrastruttura viaria di grande scorrimento e/o di interesse regionale.

## **2 INQUADRAMENTO DELLA PRESCRIZIONE B.7**

Facendo riferimento alla Relazione Generale Programmatica di Ottemperanza (RGPO), che definisce l'organizzazione e gestione delle ottemperanze relative al Masterplan dell'Aeroporto di Firenze, si osserva che, la verifica di ottemperanza della prescrizione B.7 è stata caratterizzata da "frequenza unica" (in quanto non riguarda tematiche per le quali è necessario effettuare più procedure di ottemperanza in funzione delle fasi di attuazione degli interventi, ma riguarda tematiche che possono essere univocamente ottemperate) ed appartiene alla tipologia definita "specificata" (in quanto relativa ad aspetti riguardanti singoli interventi o gruppi omogenei di interventi).

Si riportano, inoltre, gli estratti dello schema di programmazione delle verifiche di ottemperanza, presentato nell'ambito della RGPO, relativi alle prescrizioni oggetto della presente Relazione:

Id.	Descrizione sintetica	Aspetto tematico	Aspetto procedurale	Concertazione preliminare	Pre-verifica Pre-valutazione	Approvazione /autorizzazione	Note
B.7	Eventuale valutazione delle Direzione generale belle arti e paesaggio del MiBACT e delle Soprintendenze di settore di possibili soluzioni progettuali di infrastrutture stradali in area “Il Piano” in Comune di Signa	Specifico (gruppo di opere)	Frequenza unica	Non necessaria	Direzione generale belle arti e paesaggio del MiBACT e Soprintendenze di settore	Non necessaria	Si ritiene opportuno valutare l'effettiva possibilità di valutare quale verifica di ottemperanza relativa al Masterplan aeroportuale la valutazione paesaggistica di un potenziale progetto infrastrutturale eventualmente previsto e proposto da altro soggetto terzo

*Figura 2-1- estratto dello schema di programmazione della verifica di ottemperanza, presentato nell'ambito della RGPO*

### 3 ANALISI DELLA RICHIESTA

#### 3.1 PRESCRIZIONE SEZ. B) N. 7

La prescrizione B.7 risulta espressa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e appare, come anticipato, strettamente interconnessa alla prescrizione B.2.

La prescrizione B.7 muove, infatti, a partire da quanto formulato alla lett. c) della prescrizione B.2 e, a parte il mero errore materiale di individuazione del punto 2.3 in luogo del punto 2, lett. c), riporta:

*“Relativamente alla prescrizione 2.3, la soluzione progettuale delle eventuali infrastrutture stradali dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione delle Direzione Generale belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alle Soprintendenze di settore, quale verifica di ottemperanza delle prescrizioni relative alla presente procedura di VIA.”*

Tenuto conto che nel medesimo ambito oggetto dell'opera compensativa “Il Piano” la Regione aveva originariamente previsto anche la possibile realizzazione di una nuova infrastruttura viaria, attraverso la prescrizione B.7 il MIBAC richiede un proprio coinvolgimento nella valutazione preventiva di detta viabilità, in modo da poter verificare i rapporti e la compatibilità dei due interventi.

#### **4 MANCANZA DI PRESUPPOSTO ALL'APPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE SEZ. B) N. 7**


Nell'area oggetto dell'intervento di compensazione Il Piano di Signa era originariamente (fin dalla fase della procedura VIA) prevista una bretella stradale di collegamento tra lo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI di Lastra a Signa e la S.R. 66 Pistoiese in località Indicatore. Detta opera stradale, potenzialmente interferente con l'opera di compensazione di Masterplan, e comunque con il contesto ambientale e paesaggistico di interesse (anche in caso di non interferenza diretta), se effettivamente realizzata nel medesimo sito avrebbe richiesto una verifica congiunta con gli interventi di Masterplan, in modo tale da poterne analizzare e valutare i relativi effetti di sovrapposizione degli effetti.

In detta direzione muovevano, infatti, i primi pareri che il MIBAC, attraverso la Soprintendenza locale competente, ha espresso nell'ambito del procedimento di accertamento della conformità urbanistica del Masterplan ai sensi del DPR n. 383/1994.

All'interno di detto procedimento si sono proposte differenti soluzioni progettuali di dettaglio, volte anche a far sì che l'eventuale previsione infrastrutturale regionale non interferisse direttamente né con lo specchio acqueo oggetto di nuova realizzazione, né con i territori ad esso contermini e vincolati ai sensi del Codice del Paesaggio.

A valle delle numerose interlocuzioni avvenute fra la Soprintendenza, il MIBAC e la Regione Toscana, quest'ultima, anche su richiesta delle due Amministrazioni Comunali interessate (Comune di Signa e Comune di Lastra a Signa), ha optato per una diversa soluzione progettuale consistente nella realizzazione di un nuovo ponte sull'Arno nell'area prossima ai centri abitati, che non presenta alcuna interferenza con le aree interessate dal progetto del Piano Manetti.

La soluzione viaria definita tra le citate Amministrazioni Comunali e la Regione Toscana è stata inserita all'interno di uno specifico Accordo siglato tra le parti, corredato di un apposito Allegato cartografico riportante l'areale di inserimento della nuova strada, completamente esterno a quello di realizzazione dell'opera di compensazione "Il Piano".



In rosso: areale nuova strada  
In giallo: areale opera di compensazione





In aggiunta, si evidenzia che il nuovo progetto stradale predisposto dagli Uffici regionali prevede la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dello svincolo con Lastra a Signa lungo la FI-PI-LI per collegare sia la strada statale 67 tosco-romagnola sia la Superstrada FI-PI-LI alla nuova arteria. La seconda rotatoria si trova presso il depuratore di San Colombano e collega la nuova arteria con la rete stradale esistente. Prosegue correndo parallelamente al depuratore di San Colombano in rilevato lungo il confine nord del parco fluviale di Lastra a Signa in modo tale da confondersi con l'argine dell'Arno, che poi supera in viadotto insieme alle adiacenti linee ferroviarie. Il viadotto si presenta parallelo a Via dei Renai e poi si immette nella strada esistente via dell'Arte della Paglia (circonvallazione del comune di Signa).



## **5 CONCLUSIONI**

In considerazione di quanto precedentemente indicato, appare evidente come la viabilità regionale di nuova realizzazione, oggetto di specifico Accordo di programma fra la Regione e le Amministrazioni comunali interessate, non risulta né direttamente, né indirettamente, interferente con l'areale di trasformazione previsto per la realizzazione dell'opera compensativa di Masterplan "Il Piano".

Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione della prescrizione B.7.